



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IL SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 30-08-2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ORARI ACUSTICI PER ATTIVITÀ TEMPORANEA AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95- "SAGRA DELLE SARDE DI SELINUNTE"

VISTO che l'intendimento dell'Amministrazione Comunale organizzare in collaborazione con Marinella Pesca Società Cooperativa l'evento "SAGRA DELLE SARDE DI SELINUNTE" per il giorno 31 Agosto 2024 dalle ore **18:00** alle ore **02:00** del 01 Settembre 2024;

VISTA la Relazione Tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico a firma dell'ing. Fabio Vizzinisi;

RILEVATO che quanto riportato nella Relazione a firma dell'ing. Fabio Vizzinisi riporta quanto segue:

- *che i valori di immissione simulati verso il pubblico rientrano nei limiti previsti dal D.P.C.M. 215/99;*
- *che i valori simulati in facciata presso i ricettori residenziali vicini ritenuti più sensibili risultano superiori al limite di 55 dB (A) previsto nella zona urbanistica di che trattasi (Z.T.O. "A") dal D.P.C.M. 1/3/91 in fascia notturna (22:00 – 06:00) ma inferiori rispetto ai 60 dB (A).*
- *... quanto previsto dal Decreto 11/09/2007 dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente che norma la procedura di deroga nella Regione Siciliana è possibile richiedere al Sig. Sindaco o suo delegato un provvedimento di deroga "semplificata" ovvero senza la necessità di richiedere parere all'ASP competente territorialmente*

ATTESO che l'art. 6 della legge n. 447/1995 sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

PRESO ATTO che la deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;

VISTO il D.P.C.M. 1 marzo 1991, avente ad oggetto "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997, avente ad oggetto "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO l'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sull'inquinamento acustico, che demanda alle Regioni la

competenza per la determinazione dei criteri di applicazione, da parte dei Comuni, degli adempimenti previsti in materia;

VISTO l'art. 15 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, che stabilisce, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti e dei regolamenti di competenza regionale e statale, di applicare le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991, per le parti non annullate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 517 del 30/12/1991;

VISTO il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

VISTO il Decreto dell' Assessore per il Territorio e l'Ambiente 11.09.2007 Linee-guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione siciliana, Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 19 ottobre 2007, n. 50.

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO gli artt. 9, 68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

VISTO la Legge 21 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

RITENUTO di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento della manifestazione denominata “SAGRA DELLE SARDE DI SELINUNTE” con il superamento dei limiti orari di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico, nei quali risulta limitata nel giorno del Sabato 31.08.2024 dalle ore 18:00 sino alle ore 02:00 della Domenica 01.09.2024;

In Forza dei poteri attribuiti al Sindaco dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Attesa la propria competenza

DISPONE

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti

1. Di autorizzare la manifestazione denominata “SAGRA DELLE SARDE DI SELINUNTE” che si terrà in Piazza Empedocle, in deroga ai limiti orari di emissione sonora per giorno di Sabato 31.08.2024 dalle ore 18:00 sino alle ore 02:00 della Domenica 01.09.2024;
2. La deroga dei limiti orari di emissione sonora, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.
3. La presente autorizzazione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata e/o sospesa in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di Ordine e Sicurezza Pubblica, di Protezione Civile o per qualsiasi motivazione di carattere emergenziale.

DISPONE

Inoltre, che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente, nei modi e forme di legge ed è immediatamente esecutivo.

Copia della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e/o conoscenza, viene trasmessa dal Responsabile della VI Direzione a:

Questura di Trapani - dipps185.00F0.poliziadistato.it;

Al Stazione Carabinieri di Castelvetro c/o Compagnia Carabinieri di Castelvetro - *tp27684.carabinieri.it*;
Al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetro - *dipps185.5500.poliziadistato.it*;
Al Compagnia della Guardia di Finanza di Castelvetro - *tp1290000p.gdf.it*;
Corpo di Polizia Municipale di Castelvetro;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Regione Siciliana. Per i soli soggetti nei cui confronti si procede alla notifica dell'atto, i termini di cui sopra decorrono dal giorno successivo a quello di notifica.

Il Responsabile della VI Direzione
Arch. Pasquale Calamia

IL SINDACO
F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.